

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER L' AFFIDAMENTO AD AVVOCATI ESTERNI DI INCARICHI PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE****Art. 1) Premessa**

Il presente Regolamento, in recepimento delle “Linee Guida per la redazione dei Regolamenti aziendali per la formazione di elenchi di avvocati cui affidare incarichi di patrocinio legale” proposte da Azienda Zero, giusta nota prot. n. 100109 del 13/06/2024, apporta variazioni al precedente Regolamento (di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 707 del 14 luglio 2023 e successiva rettificazione giusta deliberazione del Direttore Generale n. 785 del 09/08/2023), sostituendolo sin dalla data della sua approvazione.

Art. 2) Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e buon andamento:

- le modalità ed i criteri per il conferimento ordinario da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera degli incarichi legali a liberi professionisti avvocati esterni, in caso di impossibilità di assicurare detta attività in favore degli avvocati dell'avvocatura interna dell'Azienda medesima;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche collegate agli incarichi conferiti, in particolare per quanto attiene gli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;

Art. 3) Istituzione ed iscrizione Elenco avvocati

Per l'individuazione degli avvocati cui poter conferire incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, l'UOC Affari Generali istituisce apposito elenco di professionisti (di seguito denominato elenco), formato a seguito di avviso pubblico ed in conseguenza delle candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti richiesti nell'avviso medesimo.

L'elenco rispetta un ordine puramente alfabetico e riporta, oltre alle generalità del professionista, la categoria del diritto prescelta dal medesimo.

L'iscrizione all'elenco non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Azienda. La redazione dell'elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, buon andamento e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali. L'Azienda si riserva comunque l'affidamento diretto dell'incarico legale a liberi professionisti avvocati esterni anche a professionisti non presenti nell'elenco, in caso di questioni aventi particolare rilevanza strategica per l'Azienda medesima, come successivamente indicato all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 4) Suddivisione dell'elenco in sezioni

L'elenco verrà suddiviso nelle sezioni di seguito indicate, tenendo conto delle materie oggetto di contenzioso maggiormente frequenti, fermo restando che, in caso di particolari questioni che richiedano il supporto legale di determinate specialità, l'Azienda si riserva la possibilità di



rivolgersi a professionisti “fuori elenco”.

- diritto amministrativo con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica;
- diritto civile con particolare riferimento alla responsabilità sanitaria;
- diritto penale;
- diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego.

Art. 5) Requisiti generali

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinza italiana, o di altro Paese dell'Unione Europea, salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 2 della L. n. 247/2012 “Disciplina dell'ordinamento della professione forense”;
- b) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati (riguardo al numero minimo di cause patrociniate, vedasi la sezione “Requisiti speciali”);
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- f) essere in possesso di polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione, conformemente al Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016, a cui si rinvia;
- g) assenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico e dalla normativa in materia. La verifica verrà effettuata al momento del conferimento dell'incarico, al fine di avere un riscontro con la realtà di fatto, in modo da escludere l'attualità di un conflitto di interesse.

Art.6) Requisiti specifici per l'accesso alle singole sezioni

Diritto amministrativo con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica:

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice amministrativo in materia di contrattualistica pubblica, come nel seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, ad almeno [5] giudizi aventi ad oggetto contratti nell'ambito della contrattualistica pubblica nell'interesse, indifferentemente di stazioni appaltanti, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi.

A tal fine non si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei giudizi ex art. 116 c.p.a.;
- degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Diritto civile con particolare riferimento alla responsabilità sanitaria:



Per l'iscrizione alla sezione di Diritto civile con particolare riferimento alla responsabilità sanitaria, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come nel seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno [10] giudizi in materia di responsabilità sanitaria nella veste, indifferentemente, di attore o convenuto.

A tal fine, non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa.

Diritto penale:

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto penale è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio/assistenza legale in ambito penale, come nel seguito indicato: aver svolto, nel corso dell'intera attività professionale, almeno [20] incarichi in materia penale relativi ai reati di cui al Titolo II del Libro II del c.p. (Delitti contro la P.A.) oppure ai reati di cui al Titolo XII del Libro II del c.p. (Delitti contro la persona) nella veste, indifferentemente, di difensore dell'imputato o della parte civile o del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda. La scelta dei reati da considerare ai fini della maturazione dei requisiti per questa sezione è stata fatta sul presupposto che l'elenco possa essere utilizzato sia per la difesa, sia per la tutela legale dei propri dipendenti, i quali potranno attingere dal medesimo elenco.

Diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia del pubblico impiego:

Per l'iscrizione alla sezione del pubblico impiego, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come nel seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno [10] giudizi avanti al Giudice del lavoro aventi ad oggetto rapporti di lavoro privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, del datore di lavoro oppure del lavoratore. Ai fini della presente lettera non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

Art. 7) Formazione e tenuta dell'elenco

I nominativi dei professionisti inseriti nell'elenco costituiscono una banca dati di Avvocati disponibili all'assunzione di un eventuale incarico, da cui l'Azienda ULSS 9 Scaligera può attingere per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento.

L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda del professionista, redatta secondo apposito schema, in base alle scadenze e con le modalità definite in apposito Avviso Pubblico.

L'elenco dei nominativi, con indicazione della categoria del diritto per la quale è stata chiesta l'iscrizione, avrà durata illimitata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione di detto elenco nel sito internet aziendale www.aulss9.veneto.it.

Trattandosi di elenco aperto, con cadenza annuale verranno valutate ai fini dell'inserimento nell'elenco stesso tutte le domande pervenute oltre la scadenza del termine indicato dall'avviso e, se



dal caso, si procederà al suo aggiornamento.

Per le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete, l'Azienda potrà chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni.

I soggetti inseriti nell'elenco devono comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco, nonché le ulteriori conseguenze previste dalla vigente normativa.

Art. 8) Cancellazione dall'Elenco

L'Azienda provvederà alla cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocimento all'Azienda.

La cancellazione dall'Elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al professionista e non ancora conclusi.

Art. 9) Affidamento degli incarichi

L'Azienda si riserva, di norma, di scegliere il professionista tra quelli iscritti nel costituendo elenco di cui all'art. 3 a cui affidare l'incarico, riportando le motivazioni e le valutazioni connesse alla sua scelta.

L'Azienda, per il conferimento degli incarichi, applicherà, ove possibile, un criterio di rotazione all'interno della singola categoria del diritto e, di norma, verranno consultati, per ogni incarico da affidare, tre professionisti, in conformità al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36. Ai professionisti così individuati dall'Azienda verrà richiesto di formulare un preventivo che tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria, in relazione alla durata e complessità dell'incarico, comprensivo degli oneri accessori di legge.

In linea con il D.M. 10/03/2014 n. 55, ogni professionista dovrà presentare il preventivo prendendo a base i parametri previsti per le singole fasi procedurali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria).

Nell'individuazione del professionista cui affidare l'incarico si terrà comunque conto delle specializzazioni ed esperienze professionali nella materia oggetto di incarico, della evidente consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi, degli incarichi aventi lo stesso oggetto. Particolare rilievo verrà riconosciuto agli incarichi già svolti a favore di Aziende sanitarie e, in secondo luogo, a favore di altre pubbliche amministrazioni o altri enti privati (o altre parti).

Il criterio della rotazione è ritenuto comunque derogabile per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivi al primo;
- nei casi di particolare complessità e/o specificità tecnico-giuridica, tali da rendere opportune l'affidamento dell'incarico legale al professionista che abbia già conosciuto e trattato, in precedenza e con esiti positivi, la medesima materia.



Nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea, peculiare specializzazione ed esperienza professionale, l'Azienda potrà affidare direttamente incarichi anche a soggetti non compresi nell'elenco ed anche prescindendo dalla consultazione di una pluralità di professionisti, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento. In tali ultimi casi, l'Azienda ULSS 9 si riserva di prevedere con specifico provvedimento, compensi professionali diversi rispetto a quelli di cui sopra.

Il professionista incaricato dovrà previamente dichiarare l'assenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli e dovrà osservare le norme del Codice Etico e di Comportamento della Pubblica Amministrazione ex DPR n. 62/2013, nonché di quello dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

La scelta avverrà di volta in volta, previa adozione di specifico provvedimento da parte del Direttore Generale.

Infine, l'Azienda stante la fiduciarità, ovvero la necessità che il professionista scelto dia garanzia di poter svolgere al meglio il mandato, impongono che la selezione venga effettuata valutando in massima parte la capacità e la competenza del professionista, sia in occasione di incarichi puntuali, che di affidamento dell'intera gestione del contenzioso.

Ogni eventuale incarico conferito sarà pubblicato nel portale PerlaPA.

Art. 10) Rapporti tra le Strutture dell'Azienda

Tutte le Strutture dell'Azienda devono evadere, nei tempi di volta in volta indicati dalla UOC degli Affari Generali, in base alle esigenze difensive ed alla natura della controversia, ogni richiesta della medesima, nonché ogni eventuale richiesta degli avvocati difensori, ivi compresa la redazione di una dettagliata relazione sul caso.

Le Strutture dell'Azienda sono altresì tenute a fornire alla predetta Unità Operativa Complessa le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse.

Art. 11) Attività del legale incaricato

Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente e tempestivamente l'Azienda sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, le memorie difensive proprie e della controparte, e laddove necessario anche fornendo pareri scritti e orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Azienda. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Senza alcuna spesa aggiuntiva il legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio oltre al primo e, se del caso, in merito alla utilità per l'Azienda nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno, anche parziale, dell'interesse dell'Azienda alla prosecuzione della causa.

Il legale incaricato deve prospettare e comunicare all'Azienda, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite. In tale caso il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza all'Azienda per l'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Azienda.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici



competenti dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, se non al rimborso delle spese vive documentate.

Art. 12) Revoca degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per comportamenti in contrasto con le norme del medesimo, con le norme deontologiche e/o con quelle che regolano l'attività forense, nonché con le norme dei codici di comportamento valevoli per i pubblici dipendenti.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del rapporto fiduciario che sottende il medesimo.

Se in seguito a un successivo controllo sia accertato l'affidamento dell'incarico ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto, fatta salva la risarcibilità del danno.

Art. 13) Compensi spettanti al legale incaricato

Il Direttore della UOC Affari Generali provvederà alla liquidazione della parcella presentata dal legale a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, previa verifica della coerenza della stessa con il preventivo iniziale.

Potranno essere corrisposti, eventualmente, acconti al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere, previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella; il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, previa presentazione di preavviso di parcella dettagliata dell'attività svolta e, successivamente, di parcella.

Ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012, verranno effettuate le pubblicazioni consequenziali.

In caso di estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato del professionista e contenente tutte le voci di costo ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico, sarà ridotto in sede di liquidazione, salvo che per le spese vive e per gli oneri/accessori di legge, nella misura da concordarsi.

Ad ogni modo, si precisa che ai fini della liquidazione del compenso, si farà comunque riferimento a quanto pattuito preventivamente, come risultante da apposito preventivo presentato.

Determinazione del valore della controversia:

- riferimento al valore della domanda (art. 5, comma 2 D.M. 55/2014, che fa riferimento alla liquidazione a carico del cliente);
- per gli appalti: se viene impugnata l'aggiudicazione (petitum è il contratto), 10% dell'offerta del ricorrente (non della base d'asta), ex art. 5, comma 3, D.M. 55/2014;
- per gli appalti: se viene impugnata l'esclusione, valore indeterminabile (variabile a seconda della complessità).

Art. 14) Trattamento dei dati personali



Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e di quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti ai fini della partecipazione alla formazione dell'Elenco, o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Azienda, è finalizzato unicamente all'espletamento della predisposizione dell'Elenco stesso ed avverrà presso l'Azienda con l'utilizzo di strumenti anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione comporta la non iscrizione nell'Elenco.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera con sede in Via Valverde, 42 a Verona.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nonché i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo 2016/679.

Le richieste dovranno essere rivolte al Titolare del trattamento dati, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo.aulss9@pecveneto.it, o tramite semplice email all'indirizzo protocollo.generale@aulss9.veneto.it.

Il professionista, si impegna, altresì, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione dall'Azienda e finalizzati allo svolgimento di incarichi professionali, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dal richiamato codice in materia di protezione dati personali e dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Art. 15) Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 16) Pubblicità del presente Regolamento

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel sito internet aziendale www.aulss9.veneto.it e sarà valutata la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti ritenuti utili ed opportuni a fini di pubblicità e trasparenza del documento.